

Pubblicato il 15/04/2020

N. 00212/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00254/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2020, proposto da Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, Sindacato Professionale Human Caring Sanità - Shc Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture

residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020, Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19, non impedisce alle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori la possibilità di procedere con le assunzioni di OSS attingendo alle graduatorie degli idonei o, una volta esaurite dette graduatorie, con bandi di concorso ad hoc (che prevedano, come requisito per poter partecipare, il necessario titolo professionale);

Considerato che, purtuttavia, non appare illogico o sproporzionato in una condizione di emergenza ed in deroga alla disciplina di settore anche “consentire di assumere anche operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:

- stiano frequentando un corso OSS;
- abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
- abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;

- a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;
- abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2);
- siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.)” (così Deliberazione, pagg. 3-4).

Ritenuto che nel bilanciamento degli interessi non sussistono i presupposti di danno grave ed irreparabile per l'accoglimento della domanda di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

Rigetta la domanda cautelare di cui in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 15 aprile 2020.

Il Presidente
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

